



ARPEA
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO
C.F. 97694170016

Area Autorizzazione Pagamenti – Tecnico

1. **Oggetto: modifiche agli allegati n. 1 e 2 della determinazione di ARPEA n. 76 del 10/04/2017 relativamente ai seguenti punti:**

Allegato n. 1 “Controlli SIGC”

✓ Vengono aggiunti i seguenti controlli;

Codice Controllo	Descrizione Controllo	Descrizione estesa	Gravità	Risoluzione anomalia
-------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------	-----------------------------

AV/sr
bv sr
Allegato alla Determinazione n. 254 del 13/12/2017

IPR13	Verifica impegno di Base su domanda di prosecuzione impegno Misura 10 Operazione 10.1.1: se è stato dichiarato impegno di tipo "Introduzione" occorre verificare che anche sulla domanda dell'anno precedente l'impegno non sia "Mantenimento"		B	Accertato che il beneficiario ha richiesto l'impegno di tipo introduzione, non avendone diritto deve essere riportato l'impegno di tipo "mantenimento"
IPR 14	Per le domande di misura 10 e 11 in cui sono presenti adesioni ad Operazioni di prosecuzione impegno, per ciascuna operazione occorre verificare che l'Istruttoria dell'anno precedente sia stata chiusa e approvata	Per tutte le operazioni presenti nel quadro Impegni (ad esclusione di quelle che risultano avere tutti gli impegni di base esclusi) occorre verificare che la domanda dell'anno precedente risulti avere l'istruttoria chiusa e approvata	B	Deve essere chiusa è approvata la domanda dell'anno precedente per poter istruire e chiudere la domanda in corso.
IPR15	Per le domande di misura 13 occorre verificare se l'azienda risulta aver aderito alla stessa misura l'anno precedente. In tal caso l'Istruttoria dell'anno precedente sia stata chiusa e approvata	L'adesione alla misura 13 consiste in un impegno annuale, ma se l'azienda risulta aver aderito anche l'anno precedente è necessario che l'istruttoria della domanda precedente sia stata completata	B	Deve essere chiusa è approvata la domanda dell'anno precedente per poter istruire e chiudere la domanda in corso.
IPR16	Per le domande di	Viene verificato se la superficie	B	L'anomalia deve essere giustificata;

AV/sr
AV SR

	adesione alla misura 10 di prosecuzione impegno sulle operazioni 10.1.2, 10.1.3/3, 10.1.5, 10.1.7/2, 10.1.9 e 10.1.6 viene segnalata un'eventuale diminuzione di superficie rispetto alla domanda del primo anno di adesione	totale a premio per singola operazione e azione (10.1.2, 10.1.3/3, 10.1.5, 10.1.7/2, 10.1.9 e 10.1.6) è diminuita rispetto alla superficie a premio del primo anno. Per l'operazione 10.1.5 si considera la superficie totale delle due azioni. L'anomalia scatta solo se la diminuzione di superficie dell'anno in corso rispetto alla superficie a premio del primo anno è superiore al 20%		<ul style="list-style-type: none"> ✓ con la motivazione “per presa visione” quando a seguito delle verifiche effettuate dal funzionario istruttore non deve essere applicata una penalità; ✓ con la motivazione “per presa visione con l'applicazione di penalità” quando a seguito delle verifiche effettuate dal funzionario istruttore deve essere applicato quanto previsto dalle disposizioni regionali (bandi, PSR e eventuali circolari) e in funzione degli atti e dei provvedimenti emanati ai sensi della D.G.R. n. 12-4005 del 03/10/2016, necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per Misura/sottomisura/operazione/azione del PSR 2014- 2020.
IPR17	Per le domande di adesione alla misura 10 di prosecuzione impegno sulle operazioni 10.1.2, 10.1.3/3, 10.1.5, 10.1.7/2, 10.1.9 e 10.1.6 viene segnalata un'eventuale aumento di superficie rispetto alla domanda del primo anno di adesione	Viene verificato se la superficie totale a premio per singola operazione e azione (10.1.2, 10.1.3/3, 10.1.5, 10.1.7/2, 10.1.9 e 10.1.6) è aumentata rispetto alla superficie a premio del primo anno. Per l'operazione 10.1.5 si considera la superficie totale delle due azioni. L'anomalia scatta solo se l'aumento di superficie dell'anno in corso rispetto alla superficie a premio del primo anno è superiore al 25%	B	<p>L'anomalia deve essere giustificata;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ con la motivazione “per presa visione” quando a seguito delle verifiche effettuate dal funzionario istruttore non deve essere applicata una riduzione della superficie a premio; ✓ con la motivazione “per presa visione con l'applicazione di riduzione della superficie a premio” quando a seguito delle verifiche effettuate dal funzionario istruttore deve essere applicata una riduzione della superficie a premio.
IPR18	Per le domande di adesione alla misura 10 di prosecuzione impegno sulle operazioni 10.1.1,	Viene verificato se la superficie totale a premio, oggetto di impegno aggiuntivo "Erbai autunno vernini da sovescio" per singola operazione e azione (10.1.1, 10.1.2, 10.1.3) è	B	<p>L'anomalia deve essere giustificata;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ con la motivazione “per presa visione” quando a seguito delle verifiche effettuate dal funzionario istruttore non deve essere applicata nessuna

	10.1.2, 10.1.3 viene segnalata un'eventuale variazione di superficie oggetto di impegno aggiuntivo "Erba autunno vernini da sovescio" rispetto alla domanda del primo anno di adesione	variata rispetto alla superficie a premio del primo anno		penalità; ✓ con la motivazione "per presa visione con l'applicazione di penalità" quando a seguito delle verifiche effettuate dal funzionario istruttore deve essere applicata una penalità in funzione degli atti e dei provvedimenti emanati ai sensi della D.G.R. n. 12-4005 del 03/10/2016, necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per Misura/sottomisura/operazione/azione del PSR 2014- 2020.
PAR17	Se si aderisce ad una delle operazioni 10.1.1, 11.1.1, 11.2.1 (dalla campagna 2017 dal secondo anno di impegno in poi) viene verificato se è presente una diminuzione di superficie rispetto alla domanda dell'anno precedente	Per ogni particella dichiarata in domanda (sia a premio che no) occorre confrontare con l'anno precedente se c'è stata una riduzione di superficie considerando quelle in cui la superficie a premio dell'anno in corso è minore di quella dell'anno precedente; ma l'anomalia scatta solo se c'è rimanenza di superficie che però può partecipare al premio e non è stata richiesta (coltura ammissibile in base alla matrice); questa superficie è considerata riduzione	B	L'anomalia deve essere giustificata; ✓ con la motivazione "per presa visione" quando a seguito delle verifiche effettuate dal funzionario istruttore non deve essere applicato un recupero; ✓ con la motivazione "per presa visione con l'applicazione di recupero" quando a seguito delle verifiche effettuate dal funzionario istruttore deve essere applicato un recupero in funzione delle disposizioni regionali (bandi, PSR e eventuali circolari).
PAR18	Per le domande di adesione ad una delle operazioni 10.1.1, 11.1.1, 11.2.1 che hanno iniziato l'impegno nel 2016, dal secondo anno di	La superficie complessiva di riferimento iniziale, alla quale a partire dal secondo anno deve essere rapportata la somma degli aumenti per verificare il rispetto del limite del 25%, viene determinata considerando la situazione di fine	B	Qualora venga superato il limite del 25%, gli HA che superano tale soglia non devono essere pagati. Il controllo non va a vedere ➤ se le particelle o la superficie aggiunta rispetto all'anno precedente derivano da un trasferimento di impegno. Qualora fosse un trasferimento di impegno, tale superficie non è da considerarsi

AV/sr
AV 52

	<p>impegno viene verificato che non ci sia stato un aumento di superficie richiesta a premio superiore al 25% rispetto al primo anno di impegno (2016)</p>	<p>istruttoria del primo anno, come somma della superficie ammessa a premio + la SAU con utilizzi non abbinabili a premio (es. ritiro produzione, colture non disciplinate).</p> <p>Nella superficie complessiva di riferimento iniziale viene conteggiata anche la SAU destinata a utilizzi non abbinabili a premio, dovendo essere assoggettata agli impegni dell'azione qualora investita a colture disciplinate in anni successivi. Non vengono invece conteggiate le superfici destinate a utilizzi abbinabili a premio ma non associate all'azione, perché si considerano escluse volontariamente dall'impegno in quanto appartenenti a corpi aziendali separati.</p> <p>A partire dal secondo anno, per ogni particella si considera la domanda di riferimento del primo anno di impegno e si ricerca in tale domanda la stessa particella catastale o la particella catastale da cui proviene in caso di frazionamento. La superficie iniziale di riferimento per la singola particella viene determinata, come</p>	<p>come aumento;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ inoltre il controllo tiene conto se una particella non presente nell'anno precedente, deriva da un frazionamento. Tale particella deve essere riportata in fascicolo come particella frazionata. Qualora in fascicolo una particella frazionata ma non marchiata come tale il controllo non è in grado di riconoscere che derivi da un frazionamento ma la considera come aumento. <p>Il funzionario istruttore deve verificare che le particelle segnalate dal programma come aumento non rientrino nelle due casistiche sopra segnalate.</p> <p>Si applica una riduzione del premio moltiplicando questi ha (gli ha che superano tale soglia) per il premio medio.</p> <p>Il premio medio si calcola: Per ciascuna particella oggetto di aumento, si moltiplica la superficie oggetto di aumento per l'importo della classe di premio. Si fa la somma di tutti gli importi calcolati come prima, si divide l'importo totale per la superficie oggetto di aumento, ottenendo il premio medio.</p> <p>L'anomalia deve essere giustificata;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ con la motivazione "per presa visione" quando a seguito delle verifiche effettuate dal funzionario istruttore non c'è stato aumento di superficie; ✓ con la motivazione "per presa visione con la riduzione della superficie a premio" quando a seguito delle verifiche effettuate dal funzionario istruttore c'è stato un aumento di superficie superiore al 25%.
--	--	---	---

		<p>per la superficie iniziale complessiva, considerando la situazione di fine istruttoria del primo anno e sommando la superficie ammessa a premio + la SAU con utilizzi non abbinabili a premio.</p> <p>La somma di tutti i delta positivi delle particelle considerate non deve superare il limite massimo del 25% della superficie di riferimento complessiva del primo anno.</p>		
PAR19	<p>Verifica Avvicendamento Colturale misura 10.1.1; a partire dal 3° anno di impegno in poi devono essere rispettate le regole relative alla rotazione colturale alle particelle che aderiscono alla Misura 10 operazione 10.1.1</p>	<p>Il controllo è attuato per le domande presentate ai sensi dell'operazione 10.1.1 e riguarda tutte le particelle presenti in domanda e non solo su quelle a premio.</p> <p>Il periodo da prendere in considerazione e il periodo di impegno, che per le domande presentate ai sensi dell'operazione 10.1.1 che nel 2016 sono al secondo anno di impegno parte dal 2015 che era il primo anno della domanda presentata ai sensi dell'azione 214.1</p> <p>Per le particelle che durante il</p>	B	<p>L'anomalia deve essere giustificata;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ con la motivazione "per presa visione" quando a seguito delle verifiche effettuate dal funzionario istruttore non deve essere applicata nessuna penalità; ✓ con la motivazione "per presa visione con l'applicazione di penalità" quando a seguito delle verifiche effettuate dal funzionario istruttore deve essere applicata una penalità ai sensi della D.D. n.657 del 6/7/2017.

AV/sr
9/10/2017

		<p>periodo di impegno derivano da un'altra azienda non si va a vedere la rotazione per gli anni che non erano in domanda tranne per quelle particelle che derivano da un'altra azienda aderente all'operazione 10.1.1, giunte almeno allo stesso anno di impegno.</p> <p>Inoltre la segnalazione di mancato rispetto rotazione viene fatta solo per le particelle per le quali la rotazione è verificabile cioè le particelle che hanno una sola coltura, il controllo non si effettua per particelle frazionate in più proporzioni con colture principali diverse.</p> <p>Le regole afferenti all'avvicendamento colturale sono riportate nelle norme tecniche approvate dal Settore fitosanitario della Regione Piemonte.</p>		
PAR20-	Per le domande di	A partire dal secondo anno, per	B	Qualora venga superato il limite del 25%, gli HA che

AV/sr
AV/SH

<p>PAR 21 – PAR 22- PAR 23 – PAR 24 – PAR 25 – PAR 26</p>	<p>adesione alla misura 10 di prosecuzione impegno sulle operazioni 10.1.3 (Azione 1 - Introduzione delle tecniche di minima lavorazione) - 10.1.3 (Azione 2 Introduzione delle tecniche di semina su sodo) - 10.1.4 (Azione 1 - Conversione di seminativi in foraggi permanenti) - 10.1.4 (Azione 2 - Diversificazione colturale in aziende maidicole) - 10.1.4 (Azione 3 - Inerbimenti multifunzionali) - 10.1.7 (Azione 1 - Gestione di formazioni vegetali e aree umide) - 10.1.7 (Azione 3 - Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi) viene segnalata un'eventuale aumento di superficie superiore al 25% rispetto alla superficie ammessa a premio nella domanda</p>	<p>ogni particella si considera la domanda di riferimento del primo anno di impegno e si ricerca in tale domanda la stessa particella catastale o la particella catastale da cui proviene in caso di frazionamento.</p> <p>Se sulla domanda dell'anno in corso la superficie a premio è maggiore di quella del primo anno si considera questa differenza un aumento;</p> <p>tutti i delta di aumento si sommano e questo totale non deve superare il 25% della superficie totale a premio del primo anno</p>	<p>superano tale soglia non devono essere pagati. Il controllo non va a vedere</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ se le particelle o la superficie aggiunta rispetto all'anno precedente derivano da un trasferimento di impegno. Qualora fosse un trasferimento di impegno, tale superficie non è da considerarsi come aumento; ➤ inoltre il controllo tiene conto se una particella non presente nell'anno precedente, deriva da un frazionamento. Tale particella deve essere riportata in fascicolo come particella frazionata. Qualora in fascicolo una particella frazionata ma non marchiata come tale il controllo non è in grado di riconoscere che derivi da un frazionamento ma la considera come aumento. <p>Il funzionario istruttore deve verificare che le particelle segnalate dal programma come aumento non rientrino nelle due casistiche sopra segnalate.</p> <p>Si applica una riduzione del premio moltiplicando questi ha (gli ha che superano tale soglia) per il premio medio. Il premio medio si calcola: Per ciascuna particella oggetto di aumento, si moltiplica la superficie oggetto di aumento per l'importo della classe di premio. Si fa la somma di tutti gli importi calcolati come prima, si divide l'importo totale per la superficie oggetto di aumento, ottenendo il premio medio.</p> <p>L'anomalia deve essere giustificata;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ con la motivazione "per presa visione" quando a seguito delle verifiche effettuate dal funzionario
---	--	--	---

AK/sr
AV 5

	del primo anno di adesione			istruttore non c'è stato aumento di superficie; con la motivazione "per presa visione con la riduzione della superficie a premio" quando a seguito delle verifiche effettuate dal funzionario istruttore c'è stato un aumento di superficie superiore al 25%.
PAR 27	Per le domande di adesione alla misura 10 e 11 di prosecuzione impegno relativamente alla Operazione 10.1.1 segnala un'eventuale aumento o diminuzione di superficie a premio su singola particella oggetto di impegno aggiuntivo "Metodo della confusione sessuale" rispetto alla superficie ammessa a premio nella domanda del primo anno di adesione	"A partire dal secondo anno di impegno, per ogni particella oggetto di impegno aggiuntivo "Metodo della confusione sessuale" si ricerca la domanda di riferimento del primo anno di impegno e si ricerca in tale domanda la stessa particella catastale o la particella catastale da cui proviene in caso di frazionamento con lo stesso impegno aggiuntivo. NB: il primo anno può essere al massimo il 2016 anche per chi ha aderito alla 214.1 nel 2015 Se sulla domanda dell'anno in corso la superficie a premio è maggiore di quella del primo anno si considera questa differenza un aumento; viceversa se sulla domanda dell'anno in corso la superficie a premio è minore di quella del primo anno si considera questa differenza una diminuzione; al termine si effettua ancora una verifica al contrario, partendo cioè dalla domanda del primo anno con Impegno aggiuntivo "Metodo della confusione sessuale" che non sia		L'anomalia deve essere giustificata; ✓ con la motivazione "per presa visione" quando a seguito delle verifiche effettuate dal funzionario istruttore non c'è stato né un aumento né una riduzione di superficie; ✓ con la motivazione "per presa visione con l'applicazione di un recupero o di una riduzione della superficie a premio" quando a seguito delle verifiche effettuate dal funzionario istruttore c'è stato un aumento di superficie che determina una riduzione della superficie a premio oppure una riduzione di superficie che determina un recupero in funzione delle disposizioni regionali (bandi, PSR e eventuali circolari).

		presente sulla domanda in corso e in tal caso si segnala sul msg generico: Attenzione: sono presenti particelle oggetto dell'impegno aggiuntivo sulla domanda del primo anno che non lo sono più sulla domanda in corso"		
PAR28	Per le domande di adesione alla misura 10 e 11 di prosecuzione impegno relativamente alla Operazione 10.1.1 segnala un'eventuale aumento o diminuzione di superficie a premio su singola particella oggetto di impegno aggiuntivo "Inerbimento controllato di fruttiferi e vite" rispetto alla superficie ammessa a premio nella domanda del primo anno di adesione	"A partire dal secondo anno di impegno, per ogni particella oggetto di impegno aggiuntivo "Inerbimento controllato di fruttiferi e vite" si ricerca la domanda di riferimento del primo anno di impegno e si ricerca in tale domanda la stessa particella catastale o la particella catastale da cui proviene in caso di frazionamento con lo stesso impegno aggiuntivo. NB: il primo anno può essere al massimo il 2016 anche per chi ha aderito alla 214.1 nel 2015 Se sulla domanda dell'anno in corso la superficie a premio è maggiore di quella del primo anno si considera questa differenza un aumento; viceversa se sulla domanda dell'anno in corso la superficie a premio è minore di quella del primo anno si considera questa differenza una diminuzione; al termine si effettua ancora una verifica al contrario, partendo cioè dalla	B	L'anomalia deve essere giustificata; <ul style="list-style-type: none"> ✓ con la motivazione "per presa visione" quando a seguito delle verifiche effettuate dal funzionario istruttore non c'è stato né un aumento né una riduzione di superficie; ✓ con la motivazione "per presa visione con l'applicazione di un recupero o di una riduzione della superficie a premio" quando a seguito delle verifiche effettuate dal funzionario istruttore c'è stato un aumento di superficie che determina una riduzione della superficie a premio oppure una riduzione di superficie che determina un recupero in funzione delle disposizioni regionali (bandi, PSR e eventuali circolari)..

		domanda del primo anno con Impegno aggiuntivo "Inerbimento controllato di fruttiferi e vite" che non sia presente sulla domanda in corso e in tal caso si segnala sul msg generico: Attenzione: sono presenti particelle oggetto dell'impegno aggiuntivo sulla domanda del primo anno che non lo sono più sulla domanda in corso"		
PAR29	Per le domande di adesione alla misura 10 e 11 di prosecuzione impegno relativamente alla Operazione 10.1.1 o 10.1.2 segnala un'eventuale aumento o diminuzione di superficie a premio su singola particella oggetto di impegno aggiuntivo "Sommersione invernale delle risaie" rispetto alla superficie ammessa a premio nella domanda del primo anno di adesione	"A partire dal secondo anno di impegno, per ogni particella oggetto di impegno aggiuntivo "Sommersione invernale delle risaie" si ricerca la domanda di riferimento del primo anno di impegno e si ricerca in tale domanda la stessa particella catastale o la particella catastale da cui proviene in caso di frazionamento con lo stesso impegno aggiuntivo. NB: il primo anno può essere al massimo il 2016 anche per chi ha aderito alla 214.1 nel 2015 Se sulla domanda dell'anno in corso la superficie a premio è maggiore di quella del primo anno si considera questa differenza un aumento; viceversa se sulla domanda dell'anno in corso la superficie a premio è minore di quella del primo anno si considera questa differenza	B	L'anomalia deve essere giustificata; <ul style="list-style-type: none"> ✓ con la motivazione "per presa visione" quando a seguito delle verifiche effettuate dal funzionario istruttore non c'è stato né un aumento né una riduzione di superficie; ✓ con la motivazione "per presa visione con l'applicazione di un recupero o di una riduzione della superficie a premio" quando a seguito delle verifiche effettuate dal funzionario istruttore c'è stato un aumento di superficie che determina una riduzione della superficie a premio oppure una riduzione di superficie che determina un recupero in funzione delle disposizioni regionali (bandi, PSR e eventuali circolari).

		una diminuzione; al termine si effettua ancora una verifica al contrario, partendo cioè dalla domanda del primo anno con Impegno aggiuntivo "Sommersione invernale delle risaie" che non sia presente sulla domanda in corso e in tal caso si segnala sul msg generico: sono presenti particelle oggetto dell'impegno aggiuntivo sulla domanda del primo anno che non lo sono più sulla domanda in corso"		
RAZ04	Per le domande di prosecuzione impegno relative all'operazione 10.1.8 (Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono) verifica che sia stato mantenuto il numero dei capi ammessi a premio il primo anno di impegno, per ciascuna specie e razza	Il controllo viene effettuato solamente se l'istruttoria delle campagne precedenti risulta chiusa e approvata	B	L'anomalia deve essere giustificata; <ul style="list-style-type: none"> ✓ con la motivazione "per presa visione" quando a seguito delle verifiche effettuate dal funzionario istruttore non deve essere applicata nessuna penalità; ✓ con la motivazione "per presa visione con l'applicazione di penalità" quando a seguito delle verifiche effettuate dal funzionario istruttore deve essere applicata una penalità ai sensi della D.D. n.449 del 18/5/2017.
SAN03	Per le domande di prosecuzione impegno verifica se sono presenti delle Sanzioni inserite dal Funzionario in una Istruttoria per la stessa Misura/Operazione,	Il controllo viene effettuato solamente se l'istruttoria delle campagne precedenti risulta chiusa e approvata	B	Viene segnalato all'istruttore se sono presenti delle sanzioni inserite dal funzionario per la stessa misura/operazione.

	relativa alle campagne precedenti (per tutto il periodo di impegno)			
SAN04	Per le domande di Misura 13 verifica se sono presenti delle Sanzioni inserite dal Funzionario in una Istruttoria per la stessa Azienda, relativa alle campagne precedenti per la stessa Misura	Il controllo viene effettuato solamente se l'istruttoria delle campagne precedenti risulta chiusa e approvata	B	Viene segnalato all'istruttore se sono presenti delle sanzioni inserite dal funzionario per la stessa misura/operazione

✓ Vengono modificati i seguenti controlli;

Codice Controllo	Descrizione Controllo	Descrizione estesa	Gravità	Risoluzione anomalia
PAR05	Se si aderisce all'operazione 10.1.3 (Tecniche di agricoltura conservativa) è necessario aver presentato una comunicazione operazioni in campo e tutte le particelle oggetto dell'impegno devono essere state comunicate	In caso di adesione all'operazione 10.1.3 deve essere presente sul procedimento in esame o su quello relativo alla domanda dell'anno precedente una "Comunicazione preventiva di avvio delle operazioni in campo" con data di inizio delle operazioni in campo successiva all'11/11 dell'anno precedente e entro l'11/11 dell'anno della campagna con la stessa Azione associata all'impegno. Inoltre tutte le particelle oggetto della stessa Operazione e Azione	B	<p>Applicare quanto previsto dagli atti e dai provvedimenti emanati ai sensi della D.G.R. n. 12-4005 del 03/10/2016, necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per Misura/sottomisura/operazione/azione del PSR 2014- 2020.</p> <p>L'anomalia deve essere giustificata;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ con la motivazione "per presa visione" quando a seguito delle verifiche effettuate dal funzionario istruttore non deve essere applicata una penalità; ✓ con la motivazione "per presa visione con l'applicazione di penalità" quando a seguito delle verifiche effettuate dal funzionario istruttore deve essere applicata una penalità.

AV/sr
AV/sn

		devono essere contenute in una comunicazione preventiva o di rettifica, con la data di inizio delle operazioni entro gli stessi termini.		Il funzionario istruttore deve verificare che per quella azienda se sono state presentate comunicazioni preventive di avvio delle operazioni in campo in formato cartaceo. Qualora siano presenti e verificato che tutte le particelle richieste a premio in domanda fanno parte della/e comunicazione/i in formato cartaceo, l'anomalia è risolvibile con presa visione riportando nelle note gli estremi della/e comunicazione/i pervenute in formato cartaceo.
PAR06	Se si aderisce all'operazione 10.1.5 (Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera) è necessario aver presentato una comunicazione operazioni in campo e tutte le particelle oggetto dell'impegno devono essere state comunicate	In caso di adesione all'operazione 10.1.5 deve essere presente sul procedimento in esame o su quello relativo alla domanda dell'anno precedente una "Comunicazione preventiva di avvio delle operazioni in campo" con data di inizio delle operazioni in campo successiva all'11/11 dell'anno precedente e entro l'11/11 dell'anno della campagna con la stessa Azione associata all'impegno. Inoltre tutte le particelle oggetto della stessa Operazione e Azione devono essere contenute in una comunicazione preventiva o di rettifica, con la data di inizio delle operazioni entro gli stessi termini.	B	<p>Applicare quanto previsto dagli atti e dai provvedimenti emanati ai sensi della D.G.R. n. 12-4005 del 03/10/2016, necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per Misura/sottomisura/operazione/azione del PSR 2014- 2020.</p> <p>L'anomalia deve essere giustificata;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ con la motivazione "per presa visione" quando a seguito delle verifiche effettuate dal funzionario istruttore non deve essere applicata una penalità; ✓ con la motivazione "per presa visione con l'applicazione di penalità" quando a seguito delle verifiche effettuate dal funzionario istruttore deve essere applicata una penalità. <p>Il funzionario istruttore deve verificare che per quella azienda se sono state presentate comunicazioni preventive di avvio delle operazioni in campo in formato cartaceo. Qualora siano presenti e verificato che tutte le particelle richieste a premio in domanda fanno parte della/e comunicazione/i in formato cartaceo, l'anomalia è risolvibile con presa</p>

				visione riportando nelle note gli estremi della/e comunicazione/i pervenute in formato cartaceo.
PAR12	Se si aderisce ad una delle operazioni 10.1.1, 11.1.1, 11.2.1 (campagna 2016 al secondo anno di impegno) viene verificato se è presente una diminuzione di superficie rispetto alla domanda dell'anno precedente	Per ogni particella dichiarata in domanda (sia a premio che no) occorre confrontare con l'anno precedente se c'è stata una riduzione di superficie considerando quelle in cui la superficie a premio dell'anno in corso è minore di quella dell'anno precedente; ma l'anomalia scatta solo se c'è rimanenza di superficie che però può partecipare al premio e non è stata richiesta (coltura ammissibile in base alla matrice); questa superficie è considerata riduzione	B	L'anomalia deve essere giustificata; <ul style="list-style-type: none"> ✓ con la motivazione "per presa visione" quando a seguito delle verifiche effettuate dal funzionario istruttore non deve essere applicato un recupero; ✓ con la motivazione "per presa visione con l'applicazione di recupero" quando a seguito delle verifiche effettuate dal funzionario istruttore deve essere applicato un recupero in funzione delle disposizioni regionali (bandi, PSR e eventuali circolari).
PAR13	Per le domande di adesione ad una delle operazioni 10.1.1, 11.1.1, 11.2.1 che hanno iniziato l'impegno nel 2015 (vecchia programmazione, dal secondo anno di impegno viene verificato che non ci sia stato un aumento di superficie richiesta a premio superiore al 25% rispetto al primo anno di impegno (2015))	La superficie complessiva di riferimento iniziale, alla quale a partire dal secondo anno deve essere rapportata la somma degli aumenti per verificare il rispetto del limite del 25%, viene determinata considerando la situazione di fine istruttoria del primo anno, come somma della superficie ammessa a premio + la SAU con utilizzi non abbinabili a premio (es. ritiro produzione, colture non disciplinate) + la superficie a cereali autunno vernini		Qualora venga superato il limite del 25%, gli HA che superano tale soglia non devono essere pagati. Il controllo non va a vedere <ul style="list-style-type: none"> ➤ se le particelle o la superficie aggiunta rispetto all'anno precedente derivano da un trasferimento di impegno. Qualora fosse un trasferimento di impegno, tale superficie non è da considerarsi come aumento; ➤ inoltre il controllo tiene conto se una particella non presente nell'anno precedente, deriva da un frazionamento. Tale particella deve essere riportata in fascicolo come particella frazionata. Qualora in fascicolo una particella frazionata ma non marchiata come tale il controllo non è in grado di riconoscere che derivi da un

	<p>abbinabile a premio se si tratta di adesione del 2015 all'azione 214.1 e se l'azienda non aveva aderito alla stessa azione nel 2014.</p> <p>Nella superficie complessiva di riferimento iniziale viene conteggiata anche la SAU destinata a utilizzi non abbinabili a premio, dovendo essere assoggettata agli impegni dell'azione qualora investita a colture disciplinate in anni successivi. Non vengono invece conteggiate le superfici destinate a utilizzi abbinabili a premio ma non associate all'azione, perché si considerano escluse volontariamente dall'impegno in quanto appartenenti a corpi aziendali separati.</p> <p>A partire dal secondo anno, per ogni particella si considera la domanda di riferimento del primo anno di impegno e si ricerca in tale domanda la stessa particella catastale o la particella catastale da cui proviene in caso di frazionamento. La superficie</p>		<p>frazionamento ma la considera come aumento. Il funzionario istruttore deve verificare che le particelle segnalate dal programma come aumento non rientrino nelle due casistiche sopra segnalate.</p> <p>Si applica una riduzione del premio moltiplicando questi ha (gli ha che superano tale soglia) per il premio medio.</p> <p>Il premio medio si calcola: Per ciascuna particella oggetto di aumento, si moltiplica la superficie oggetto di aumento per l'importo della classe di premio. Si fa la somma di tutti gli importi calcolati come prima, si divide l'importo totale per la superficie oggetto di aumento, ottenendo il premio medio.</p> <p>L'anomalia deve essere giustificata;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ con la motivazione "per presa visione" quando a seguito delle verifiche effettuate dal funzionario istruttore non c'è stato aumento di superficie; ✓ con la motivazione "per presa visione con la riduzione della superficie a premio" quando a seguito delle verifiche effettuate dal funzionario istruttore c'è stato un aumento di superficie superiore al 25%.
--	--	--	---

AK/sr
AV/SN

	<p>iniziale di riferimento per la singola particella viene determinata, come per la superficie iniziale complessiva, considerando la situazione di fine istruttoria del primo anno e sommando la superficie ammessa a premio + la SAU con utilizzi non abbinabili a premio + la superficie a cereali autunno vernino abbinabili a premio se si tratta di adesione del 2015 all'azione 214.1 e se l'azienda non aveva aderito alla stessa azione nel 2014.</p> <p>La somma di tutti i delta positivi delle particelle considerate non deve superare il limite massimo del 25% della superficie di riferimento complessiva del primo anno. Nel calcolo del delta si considerano le superfici fino ai primi due decimali</p>		
--	---	--	--

Allegato n. 2 “controlli tecnico amministrativi”

- ✓ Relativamente alla misura 10.1.6 viene aggiunto il seguente controllo tecnico amministrativo
 - 10.1.6 “Verifica che sia rispettato il carico bestiame e la % dei capi in guardiania in funzione dei modelli di monticazione e demonticazione e di quanto riportato in BDN”;

Deve essere verificato quanto previsto dal controllo tecnico amministrativo 10.1.9 -1 riportato nell'allegato n. 2 della determina n. 76 del 10/04/2017.

- 10.1.6 "Verifica rispetto periodo pascolamento in funzione dei modelli di monticazione e demonticazione e di quanto riportato in BDN";

Deve essere verificato quanto previsto dal controllo tecnico amministrativo 10.1.9 -2 riportato nell'allegato n. 2 della determina n. 76 del 10/04/2017;

- ✓ Relativamente all'operazione 10.1.5 viene aggiunto il seguente controllo tecnico amministrativo:

- 10.1.5 Verifica che il beneficiario abbia rispettato la vigente normativa regionale in applicazione della Direttiva Nitrati, sia in termini di stoccaggio che di superfici utili allo spandimento; inoltre, le matrici distribuite devono essere di origine aziendale.

Tale condizione deve essere verificata nel modo seguente:

Per i beneficiari titolari di allevamento zootecnico, ai sensi del Regolamento reg. 10/R/2007, sulla base delle informazioni presenti nell'ultima Comunicazione di Utilizzo Agronomico validata a sistema anteriormente alla data di presentazione della domanda, purchè relativa agli anni 2015 o 2016.

Per i beneficiari titolari di impianto a biogas, alle specifiche normative regionali per il digestato assimilato a refluo zootecnico (DGR n. 64-10874 del 23/02/09) e per il digestato classificato sottoprodotto (DGR n. 23-2193 del 5/10/2015).

Nel caso dell'azienda agricola socia di un impianto per la produzione di biogas gestito in forma societaria, è da intendersi di origine aziendale il materiale ottenuto nell'impianto stesso.

- ✓ Relativamente all'operazione 10.1.9 viene aggiunto il seguente controllo tecnico amministrativo:

- Verificare che l'intera superficie a pascolo aziendale sia gestita e mantenuta per evitare sovra pascolamento o sottopascolamento.

In funzione dei modelli di monticazione e demonticazione e di quanto riportato in BDN deve essere verificato il carico di bestiame sull'intera superficie a pascolo.

Il valore del carico di bestiame viene determinato nel modo seguente:

Il calcolo carico UBA/Ha/anno viene determinato prendendo in considerazione le UBA accertate al pascolo, che eccedono le UBA minime necessarie per rispettare sulla superficie a premio ai sensi dell'operazione 10.1.9 il carico minimo 0,2 UBA/HA/anno, rapportate alla superficie aziendale a pascolo che eccede quella inserita a premio per la 10.1.9.

UBA al pascolo * giorni effettivi pascolo

Carico di bestiame = $\frac{\text{UBA al pascolo} * \text{giorni effettivi pascolo}}{\text{Sup pascolo} * 365}$

UBA al pascolo: sono le UBA accertate al pascolo, che eccedono le UBA minime necessarie per rispettare sulla superficie a premio ai sensi dell'operazione 10.1.9 il carico minimo 0,2 UBA/HA/anno;

Sup. pascolo; è la superficie aziendale a pascolo che eccede quella inserita a premio per la 10.1.9.

Giorni effettivi al pascolo; sono i giorni di pascolamento sulla superficie aziendale a pascolo che eccede quella inserita a premio per la 10.1.9.

Nel trasformare i capi in UBA si fa riferimento all'età dell'animale posseduta (verificando il dato su BDN o registro di stalla) al momento della presentazione della domanda.

Il valore del carico di bestiame calcolato con le modalità sopra riportate deve rispettare i parametri previsti dalla D.G.R. n. 23-1189 del 16/03/2015 e dalla D.G.R. n. 13-3197 del 26/04/2016.

Dovrà essere riportato esito positivo quando il valore del carico di bestiame determinato con le modalità sopra riportate rispetta i parametri previsti dalla D.G.R. n. 23-1189 del 16/03/2015 e dalla D.G.R. n. 13-3197 del 26/04/2016.

Dovrà essere riportato esito negativo quando il valore del carico di bestiame determinato con le modalità sopra riportate non rispetta i parametri previsti dalla D.G.R. n. 23-1189 del 16/03/2015 e dalla D.G.R. n. 13-3197 del 26/04/2016.